SENTENZA DELLA CORTE
12 febbraio 1987 *

Nella causa 181/85,

Repubblica francese, rappresentata dal sig. Gilbert Guillaume, in qualità di agente, assistito dai sigg. Alain Sortais e Ronny Abraham, in qualità di agenti supplenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9 boulevard Prince Henri,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jean-Claude Séché, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

con il sostegno del

Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig. ra Susan J. Hay, in qualità di agente, assistita dall'avv. Derrik A. Wyatt, del foro d'Inghilterra e del paese di Galles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 28 boulevard Royal,

interveniente,

causa avente ad oggetto la domanda d'annullamento del regolamento della Commissione 12 marzo 1985, n. 644/85 (GU L 73, pag. 15), che modifica il regolamento n. 2541/84 (GU L 238, pag. 16), fondato sull'art. 46 del trattato, il quale fissa una tassa di compensazione sull'importazione negli altri Stati membri, di alcol etilico di origine agricola ottenuto in Francia,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, Y. Galmot e C. Kakouris, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, U. Everling, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodriguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore

vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 6 novembre 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1986,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 giugno 1985, la Repubblica francese ha proposto, a norma dell'art. 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento del regolamento della Commissione 12 marzo 1985, n. 644 (GU L 73, pag. 15), che modifica il regolamento della Commissione 4 settembre 1984, n. 2541, il quale fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcol etilico di origine agricola ottenuto in Francia (GU L 238, pag. 16).

2 Per quel che riguarda la normativa comunitaria, i mezzi e gli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo in quanto necessari per comprendere l'iter logico della Corte.

3 Nella presente causa si deve accertare se la Commissione abbia correttamente applicato l'art. 46 del trattato CEE, a norma del quale una tassa compensativa può

venir fissata dalla Commissione ed applicata dagli Stati membri sulle importazioni di una merce, disciplinata da un'organizzazione nazionale di mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente, che sia pregiudiziale per la concorrenza di prodotti analoghi in un altro Stato membro.

4 A questo proposito si deve precisare che, mediante il regolamento n. 2541/84, che non è stato impugnato entro il termine dal governo francese, la Commissione aveva stabilito, a norma dell'art. 46 del trattato CEE, la tassa compensativa sui prodotti in questione in ragione di 0,04 ECU per grado volumetrico e per ettolitro, mentre l'impugnato regolamento n. 644/85 ha portato l'entità di questa tassa a 0,075 ECU per grado volumetrico e per ettolitro.

5 Secondo il primo mezzo dedotto dal governo francese la Commissione avrebbe basato la decisione di aumentare l'aliquota iniziale della tassa compensativa su un errore materiale, in quanto ha ritenuto che l'aliquota stabilita dal regolamento n. 2541/84 non avesse avuto effetti sulle esportazioni francesi di alcol etilico non denaturato d'origine agricola, mentre le statistiche dimostrerebbero una riduzione notevole delle esportazioni stesse nel periodo successivo al settembre del 1984.

6 Per quel che riguarda questo mezzo, è opportuno sottolineare anzitutto che, in forza dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2541/84, che non è stato modificato dal regolamento n. 644/85, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni mese, « per il mese precedente, indicando i quantitativi in questione, l'evoluzione:

a) dei prezzi franco frontiera constatati per l'alcol importato ripartiti secondo:

— la categoria di alcol (di sintesi o di origine agricola, in quest'ultimo caso suddiviso in alcol non denaturato e alcol denaturato)

e

— il paese d'esportazione;

b) dei prezzi praticati sul loro rispettivo mercato per l'acool di produzione nazionale, franco utilizzatore, ripartiti secondo le differenti utilizzazioni ».

7 Proprio grazie a queste informazioni, fornite a norma del n. 1, la Commissione conformemente al n. 2 dell'art. 5 summenzionato, si tiene costantemente al corrente dell'andamento degli scambi dei prodotti disciplinati dal regolamento e, in caso di notevole modifica dei fattori assunti come base per la fissazione della tassa compensativa, essa la adegua.

8 Avvalendosi di questo sistema di informazioni, la cui legittimità non è contestata dal governo francese, la Commissione doveva quindi valutare l'andamento degli scambi di alcol etilico d'origine francese basandosi sulle statistiche d'importazione fornite dagli altri Stati membri, non già sulle statistiche d'esportazione che la Repubblica francese non era tenuta a fornire e ch'essa del resto non ha fornito prima dell'adozione del regolamento n. 644/85.

9 Tenuto conto delle caratteristiche di questo sistema, si deve appurare se la Commissione abbia correttamente valutato le statistiche che le sono state trasmesse, a norma dell'art. 5, del regolamento n. 2541/84, dagli Stati membri importatori di alcol etilico non denaturato, d'origine agricola proveniente dalla Francia.

10 A questo proposito si deve osservare che le statistiche fornite dagli Stati membri importatori, dalle quali emerge che, durante l'applicazione del regolamento n. 2541/84, il volume delle importazioni in questi Stati non manifestava alcuna tendenza al ribasso, dimostrano che la Commissione a ragion veduta ha ritenuto che l'aliquota iniziale della tassa compensativa non fosse stata sufficiente per arginare l'aumento delle esportazioni di alcol etilico non denaturato di origine agricola dalla Francia negli altri Stati membri.

11 Il primo mezzo dedotto dal governo della Repubblica francese va quindi disatteso.

12 Nel secondo mezzo, il governo della Repubblica francese sostiene, che, nell'ambito del calcolo della tassa, la determinazione del prezzo di esportazione francese mediante il metodo del riferimento « al più basso dei prezzi franco frontiera al quale sono offerti sul mercato degli altri Stati membri quantitativi rappresentativi di alcol non denaturato francese », come detto nel quarto considerando del regolamento n. 2541/84, è arbitraria, in quanto sul mercato dell'alcol sono offerte di fatto varie categorie di merce con caratteristiche diverse e con prezzi diversi.

13 La Commissione ha ribattuto che sarebbe stato impossibile raffrontare i prezzi francesi a quelli praticati negli Stati membri importatori facendo distinzione tra le diverse categorie di alcol, oppure tra i loro usi finali, giacché gli Stati membri non sono in grado di fornire dati che consentano di procedere a detto raffronto. Essa sostiene d'altro canto che, anche se negli Stati membri vi fossero diversi mercati a seconda delle varie categorie di alcol, non si potrebbe fare un raffronto diretto, dato che, in determinati Stati membri i prezzi dipendono dall'uso ed in altri dalle qualità intrinseche della merce.

14 Onde pronunciarsi su questo mezzo, è opportuno accertare se la Commissione, nello stabilire un metodo di calcolo per la tassa basato su un solo prezzo d'esportazione, mentre esistono prezzi diversi a seconda delle varie categorie di alcol, abbia travalicato i limiti del suo potere discrezionale oppure abbia commesso un errore di diritto.

15 A questo proposito si deve quindi stabilire se il metodo scelto dalla Commissione consenta di raggiungere gli scopi perseguiti dall'art. 46 del trattato. Tenendo conto degli argomenti svolti dalle parti, si deve ritenere che il metodo consistente nel riferirsi al più basso prezzo franco frontiera, il quale evita il ricorso a un sistema estremamente complicato di raccolta di informazioni e di calcolo che ritarderebbe l'adozione dei provvedimenti contemplati dall'articolo summenzionato, è idoneo a conseguire questi scopi.

16 Il governo francese fa carico inoltre alla Commissione di non aver tenuto conto delle esportazioni di natura eccezionale, vuoi per il prezzo particolarmente alto, vuoi per la qualità particolarmente buona che influisce sul prezzo.

17 A questo proposito basta osservare che il prezzo franco frontiera più basso di cui tiene conto la Commissione si riferisce a quantitativi rappresentativi di alcol etilico non denaturato di origine agricola e che il governo francese non ha dimostrato che le cose stessero diversamente. Il secondo mezzo va quindi del pari disatteso.

18 Con il terzo mezzo, il governo della Repubblica francese sostiene che il quarto considerando del regolamento n. 2541/84 si basa su premesse erronee quando parla del raffronto tra il prezzo all'esportazione e « un prezzo d'equilibrio (...) che, senza alterazioni delle condizioni di concorrenza, sarebbe il prezzo normale sui mercati della Comunità per gli alcol non denaturati », mentre il prezzo di mercato degli alcol varia a seconda degli Stati membri.

19 La Commissione osserva giustamente che il mercato che essa ha scelto, vale a dire la determinazione di un solo prezzo d'equilibrio, mentre consente di evitare la determinazione del prezzo d'equilibrio per ciascuno Stato membro, il che implicherebbe inoltre degli adeguamenti (conguaglio o restituzione di quanto riscosso in eccedenza) per il commercio di alcol francese fra due Stati membri diversi dalla Francia, è idoneo a raggiungere gli scopi di cui all'art. 46 ed è proporzionato a questi scopi, giacché il prezzo d'equilibrio teorico è stato fissato prudentemente ad un livello basso rispetto alla gamma delle possibilità.

20 Emerge da quanto precede che il terzo mezzo va del pari disatteso.

21 Con il quarto mezzo, il governo della Repubblica francese sostiene che il riferimento all'andamento del prezzo della melassa di canna, per calcolare il prezzo d'equilibrio di cui al quarto considerando del regolamento n. 2541/84, non è cor-

retto, in quanto il prezzo della melassa di canna non influirebbe sui prezzi di produzione degli alcol comunitari, che sarebbero prodotti, per lo più, con melassa di barbabietola.

22 A questo proposito si deve rilevare che, come ha giustamente osservato la Commissione, il prezzo della melassa di barbabietola e il prezzo della melassa di canna da zucchero tendono ad avere andamenti paralleli, come si desume dalle statistiche relative al periodo dicembre 1984 — maggio 1986, prodotte in corso di causa e che il governo francese non è stato in grado di smentire dinanzi alla Corte. La presa in considerazione del prezzo della melassa di canna importata per calcolare il prezzo d'equilibrio degli alcol deve quindi considerarsi ammissibile, anche se la melassa di canna si usa in misura limitata per la produzione degli alcol stessi.

23 Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che la Commissione poteva valersi del prezzo della melassa di canna per calcolare il prezzo d'equilibrio e che il mezzo dedotto a questo proposito va quindi disatteso.

24 Con il quinto mezzo, il governo della Repubblica francese assume che l'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2541/84, nella versione emendata dal regolamento n. 644/85, a norma del quale la tassa si applica a meno che l'alcol sia stato denaturato « conformemente alle relative disposizioni vigenti in Francia » non è conforme all'art. 46 del trattato, in quanto la tassa graverebbe quindi sugli alcol anche se sono destinati alla denaturazione in un altro Stato membro o se sono stati danaturati in Francia secondo le norme vigenti in un altro Stato membro.

25 A questo proposito è opportuno rilevare che l'essenziale della tassa, concessa per gli alcol agricoli denaturati in un altro Stato membro dopo esservi stati importati dalla Francia, avrebbe potuto favorire sviamenti di traffico nel settore degli alcol destinati all'uso previa denaturazione e avrebbe ridotto, in questo settore, gli effetti della tassa compensativa.

26 Quanto agli alcol francesi denaturati in Francia secondo le norme vigenti negli altri Stati membri, è opportuno rilevare che non era possibile contemplare un'esenzione per queste merci, dato che la normativa di cui si doveva tener conto per accertare se l'alcol fosse stato denaturato non può essere altro che quella del paese d'esportazione e che la normativa francese, da applicarsi nella fattispecie, non ammette metodi di denaturazione diversi da quelli che essa stessa contempla.

27 Di conseguenza, anche il quinto mezzo va disatteso.

28 Con il sesto mezzo, il governo della Repubblica francese deduce l'illegittimità della disposizione secondo la quale la tassa si applica uniformemente a tutte le esportazioni francesi di alcol etilici non denaturati di origine agricola, comprese quelle effettuate ad un prezzo superiore al prezzo d'equilibrio e che non perturbano quindi i mercati degli Stati membri importatori.

29 È assodato che la produzione nazionale di alcol risente, negli Stati membri importatori, delle esportazioni francesi, anche per quel che riguarda gli alcol di qualità e di prezzo superiori, che sono favoriti dall'organizzazione nazionale di mercato in Francia. Infatti, come la Commissione ha giustamente osservato, il regime francese degli alcol stimola l'esportazione degli alcol detti « liberati », venduti direttamente dalle imprese private, dato che sono gravati da un tributo qualora siano smerciati in Francia.

30 Il sesto mezzo dedotto dal governo della Repubblica francese va quindi disatteso.

31 Alla luce di quanto precede, e senza necessità di pronunciarsi sull'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, si deve respingere il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

32 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, comprese quelle sostenute dal Regno Unito, interveniente, che ne ha fatto domanda.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **Le spese sono poste a carico della ricorrente, ivi comprese quelle sostenute dall'interveniente.**

Mackenzie Stuart Galmot Kakouris Bosco

Koopmans Everling Joliet Moitinho de Almeida Rodriguez Iglesias

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 febbraio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart